

Pubblicata all'Albo Pretorio Il 03.08.2018 Al n° 59		<i>Deliberazione</i> N° 16
---	--	--------------------------------------

Comune di **ACQUAVIVA D'ISERNIA** Provincia di Isernia

Originale di **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per l'adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette**, del mese di **luglio**, alle ore **17,00** nella sala consiliare del comune su intestato.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
1	Francesca Petrocelli	<i>Sindaco</i>	X	
2	Tartaglione Gabriella	<i>Consigliere</i>	X	
3	Petrocelli Ida	<i>Consigliere</i>	X	
4	Petrocelli Melichino	<i>Consigliere</i>		X
5	Berardi Enrico	<i>Consigliere</i>		X
6	Berardi Angelo	<i>Consigliere</i>	X	
7	Petrocelli Umberto	<i>Consigliere</i>	X	
8	Proni Tommaso	<i>Consigliere</i>	X	
9	Ciummo Alberto	<i>Consigliere</i>	X	
10	Rossi Angelo (07/10/1957)	<i>Consigliere</i>	X	
11	Rossi Angelo (29/06/1944)	<i>Consigliere</i>	X	
		TOTALE	9	2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 4, lett.a) D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Dr.ssa **Sara Mollichelli** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente **Francesca Petrocelli**, passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO:

1. Il Sindaco: "In virtù di quello che è successo qualche mese fa, sono state interessate le autorità competenti, che è sfociato nel convenzionamento con un canile. Il Regolamento proposto oggi vuole essere un incentivo per l'adozione/affido di cani abbandonati in carico al Comune. Il contributo dovrebbe essere € 400,00 una tantum per chi prende in affido un cane che alloggia nel canile convenzionato con noi"

PREMESSO CHE il Comune di Acquaviva d'Isernia detiene presso una struttura convenzionata i cani randagi catturati nel territorio comunale il cui mantenimento è a carico delle finanze comunali.

CONSIDERATO CHE l'abbandono dei cani è un fenomeno riprovevole che ha assunto, purtroppo, dimensioni rilevanti.

DATO ATTO CHE la tutela degli animali domestici è un valore etico ed ecologico, oltre che normativo considerato che per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali domestici sono state introdotte apposite norme con la legge nazionale 281 del 1991 e vi è stata, altresì, la modifica del codice penale, attraverso la nuova formulazione dell'articolo 544 bis e dell'articolo 544 ter nonché dell'articolo 727 secondo comma.

ATTESO CHE, in particolare, la legge n. 281 del 14.08.1991, pubblicata sulla G.U. n.203 del 30 agosto 1991, tutela e regola la presenza dei cani sul territorio prevedendo una serie di misure volte a contenere il fenomeno del randagismo, quali l'anagrafe canina, la sterilizzazione dei cani, il contenimento dei cani randagi nei canili rifugio, l'educazione sociale per la convivenza con gli animali da compagnia da affermare fin dalla formazione scolastica di base;

VISTA la Legge n 281 del 14.08.1991 e s.m.i. "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo".

VISTE le leggi approvate dalla Regione Molise nella materia di che trattasi e segnatamente la legge regionale n. 7 del 04.03.2005 di "*Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali*" pubblicata sul (*BURM n. 6 del 16 marzo 2005*).

CONSIDERATO CHE il Comune intende contenere le problematiche connesse al fenomeno del randagismo, favorendo l'adozione dei cani randagi da parte dei cittadini, attraverso una campagna di sensibilizzazione all'adozione dei cani e la concessione di incentivi a favore di cittadini e che intendono adottare un cane randagio.

RILEVATO CHE la concessione di incentivi in favore di chi adotta un cane randagio risulta meno onerosa per l'Ente rispetto al costo annuo per mantenimento presso il canile convenzionato che presuppone un costo medio giornaliero di € 2,35 oltre iva, per ogni singolo cane.

RAVVISATA l'opportunità di dover approvare un regolamento volto a promuovere l'adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale e ricoverati in struttura convenzionata allo scopo di tutelare il benessere del cane e nel contempo combattere il randagismo che costituisce fenomeno altamente pericoloso per la collettività, le cui conseguenze sono a carico del Comune nel cui territorio gli stessi vagano e vengono catturati.

VISTO lo schema di regolamento per l'adozione di cani randagi catturati sul territorio comunale e ricoverati in struttura convenzionata allegato alla presente che, composto da n.15 articoli ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis , comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.02.2000.

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

RITENUTO di dover provvedere in merito, ed approvare il regolamento Comunale per l'adozione dei cani randagi ritrovati sul territorio comunale,

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità.

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n. 267/2000,

con Voti espressi nei modi di legge aventi le seguenti risultanze: FAVOREVOLI: unanimità;

DELIBERA

Approvare il regolamento per l'adozione di cani randagi ritrovati sul territorio comunale e ricoverati in struttura convenzionata composto da n. 15 articoli che si allega materialmente al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale.

Trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Responsabile dell'Area Polizia Locale per quanto di competenza;

Pubblicare il presente regolamento all'albo pretorio online, e sul sito internet istituzionale, sezione amministrazione trasparente.

Successivamente,

COMUNE DI ACQUAVIVA D'ISERNIA *(Provincia di Isernia)*

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

Titolo I. - Adozione

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Requisiti per l'affidamento dell'animale

Art. 3 - Modalità di adozione

Art. 4 - Pubblicità per le adozioni

Titolo II. - Modifiche dell'adozione

Art. 5 - Decesso o smarrimento del cane adottato

Art. 6 - Cessione del cane adottato

Art. 7 - Trasferimento di residenza dell'affidatario

Art. 8 - Rinuncia all'adozione

Titolo III. - Agevolazioni fiscali

Art. 9 – Incentivi per l'affidatario

Art. 10 - Verifiche e controlli

Titolo IV. - Adozione a distanza

Art. 11 - Adozioni a distanza

Art. 12 - Modalità di adozione a distanza

Art. 13 - Utilizzo dei fondi

Titolo V. - Cattura di cani di proprietà

Art. 14 - Cattura di cani di proprietà

Art. 15 - Casi non previsti dal presente regolamento.

Titolo I. - Adozione

Art. 1 - Finalità

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Acquaviva d'Isernia, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso la struttura di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili e limitare i costi del randagismo a carico della collettività. Sarà privilegiata l'adozione dei cani da parte dell'Associazioni di categoria di cui a successivo art. 12, nella misura in cui detta circostanza possa arrecare risparmio alla collettività rispetto a quanto previsto nel successivo art. 10.

Art. 2 - REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO DELL'ANIMALE

I cani randagi catturati sul territorio del Comune Acquaviva d'Isernia e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere affidati definitivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario:

- 1) compimento del diciottesimo anno di età;
- 2) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- 3) assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare;
- 4) consenso a far visionare il cane dopo l'adozione, anche senza preavviso agli uffici comunali preposti o altri soggetti delegati allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

ART. 3 - MODALITA' DI ADOZIONE

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune di Acquaviva d'Isernia ed ospitati presso il canile convenzionato, possono essere adottati, decorsi almeno 20 (venti) giorni dal ricovero presso la struttura, dai privati che ne facciano richiesta.

Gli interessati all'adozione di un cane presentano la relativa richiesta scritta, su appositi moduli predisposti dall'Ente. In caso di valutazione positiva, il Comune rilascia al richiedente l'autorizzazione a recarsi presso la struttura convenzionata per l'adozione del cane. E' consentita l'adozione di un solo cane per nucleo familiare.

La struttura convenzionata identifica il cane, da un punto di vista descrittivo, con foto e microchip. Tale documentazione, allegata all'autorizzazione, è consegnata all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune, che provvede in cinque giorni a rilasciare il nulla osta per il ritiro del cane dalla struttura.

Prima della consegna al richiedente, il cane è sottoposto ad accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal veterinario convenzionato con l'ASL – Il cane adottato passa nella proprietà dell'adottante con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

ART. 4 - Pubblicità per le adozioni

Il Comune, in collaborazione con il canile adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, web, social media, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

Titolo II. - Modifiche dell'adozione

Art. 5 - Decesso o smarrimento del cane adottato

Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al responsabile del servizio presso il Comune ed alla ASL entro il terzo giorno successivo all'evento. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'affidatario dovrà darne comunicazione immediata alla ASL competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme.

Art. 6 - Cessione del cane adottato

L'affidatario si impegna a non cedere l'animale, se non previa segnalazione all'ufficio comunale competente e al servizio veterinario dell'Asl di competenza.

Art. 7 - Trasferimento di residenza dell'affidatario

In caso di cambio di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è tenuto a fornire comunicazione scritta al Comune di Acquaviva d'Isernia del nuovo domicilio e alla ASL in cui è ubicato.

Art. 8 - Rinuncia all'adozione

Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione, allergie, nascita bambini, ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane con le modalità specificate al successivo Art 15.

Titolo III. - Agevolazioni fiscali

Art. 9 - INCENTIVI PER L'AFFIDATARIO

Le agevolazioni disciplinate nel presente articolo potranno subire modifiche da parte dell'Amministrazione Comunale tramite apposita Delibera di Giunta Municipale. L'adozione è completamente gratuita e prevede le seguenti agevolazioni:

- **contributo di € 400,00** (una tantum) da corrispondersi dopo 30 giorni dall'avvenuta adozione, previo accertamento dell'effettivo possesso e dello stato di benessere del cane, per il primo anno;

In caso di decesso, smarrimento, cessione e/o rinuncia della proprietà del cane adottato, gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione ai giorni di affido, in alternativa all'adozione di un altro cane.

Annualmente la Giunta Municipale stabilirà l'importo annuo complessivo da destinare ai contributi derivanti dal presente Regolamento.

Art. 10 - Verifiche e controlli

L'ufficio comunale preposto potrà verificare periodicamente, anche con l'ausilio della Polizia Municipale o tramite un'associazione autorizzata dall'Ente, le condizioni di detenzione del cane.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata.

Titolo IV. - Adozione a distanza

Art. 11 - Adozioni a distanza

E' prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il canile convenzionato. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l'esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato. L'adozione a distanza è subordinata al versamento di un contributo mensile al Comune di Acquaviva d'Isernia che sarà determinato dal competente organo comunale (Giunta Municipale).

L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.).

All'adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e la foto del cane adottato.

Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato.

Per le visite da parte dell'adottante si fa riferimento al regolamento del canile.

Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela e proprietà dell'Ente e può essere dato in affido definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza. Qualora il cane adottato a distanza trovasse casa, l'adottante a distanza verrà informato tramite telegramma o posta certificata (PEC) o raccomandata A.R. Potrà quindi scegliere un altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di precedenza per l'adozione definitiva in capo all'adottante a distanza. Per questioni tecniche, le somme anticipate non verranno rimborsate.

Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate o qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane o per il buon andamento del canile.

Art. 12 - Modalità di adozione a distanza

Gli interessati ad ottenere l'adozione a distanza di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'Ente all'ufficio competente. L'adozione a distanza avviene mediante il versamento mensile al Comune di Acquaviva d'Isernia della somma stabilita dall'articolo 12 del presente regolamento.

3. Qualora l'adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l'adozione verrà annullata ed il cane tornerà totalmente a carico del Comune.

Art. 13 - Utilizzo dei fondi

I soldi raccolti verranno destinati dal Comune per la cura, il mantenimento e i controlli sanitari del cane che si è scelto in affido a distanza.

Titolo V. - Cattura di cani di proprietà

Art. 14 - Cattura di cani di proprietà

Per i cani di proprietà, ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario dal Comando di Polizia Municipale, attraverso l'anagrafe canina della ASP Servizio Veterinario. Una volta individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane, al pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate dalle diverse autorità competenti) e al pagamento delle spese di cattura e trasporto e dei giorni di permanenza presso il canile, con tariffa pari a quella massima convenzionata. In caso di rifiuto al ritiro, il gestore dovrà immediatamente informare il Comando di Polizia Municipale per gli eventuali adempimenti di legge. In caso di rifiuto al pagamento, il gestore dovrà informare immediatamente il responsabile del procedimento amministrativo per l'avvio della procedura esecutiva del recupero del credito.

Art. 15 - Casi non previsti dal presente regolamento Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- lo Statuto comunale.

Letto, Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Francesca Petrocelli

Il Segretario Comunale
Sara Mollichelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA:

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 03.08.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, il 03.08.2018

Il Responsabile del Servizio
Francesca Petrocelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno.....
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000
ha acquistato efficacia il giorno..... avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n°in data.....
è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal.....al.....

Dalla Residenza Comunale, il.....

Il Responsabile del Servizio

.....

La presente copia è conforme all'originale depositato in atti.

Acquaviva d'Isernia, 03.08.2018

Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli